



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa

Il Tribunale di Pisa – sezione unica civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giuliana Civinini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3185 del Ruolo Generale dell'anno 2015, ad oggetto:
**appello contro la Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n.51/2015 del
27/01/2015**

vertente

TRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in persona dell'amministratore unico *pro tempore* XXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, come da procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

XXXXXXXXXXXXX in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come da mandato in atti

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludevano come da verbale d'udienza del 15/06/2022:

Per l'attore: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1183/13, emesso dal Giudice di Pace di Pisa in data 7 ottobre 2013, condannando - in via principale la società XXXXXXXX, già XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al pagamento a favore della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, della complessiva somma di € 1.980,96, oltre interessi nella misura legale dal 15/09/2013 (data di ricezione della lettera di messa in mora) sino al saldo effettivo, oltre le spese per l'autentica delle scritture contabili pari a € 30,00 ed oltre le spese della procedura monitoria e le successive occorrenze, come tassate e liquidate in decreto, o,



comunque, della somma maggiore o minore che risultasse dovuta in corso di causa, con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio; in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo giudice adito ritenesse carente di legittimazione la società XXXXXXXXXXXXXXX, già XXXXXXXXXXXXXXX, autorizzare la chiamata in causa del terzo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX società consortile, con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fissando una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis c.p.c., per sentirla condannare al pagamento delle somme dovute alla XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX per la riparazione del danno cagionato dal mezzo nautico XXXXXXXXXXXXXXX, con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”

Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, quale giudice di appello, così statuire:

- 1) rigettare l'appello, siccome inammissibile in rito ed infondato sia in fatto che in diritto nel merito, con conseguenziale conferma della gravata sentenza;
- 2) accertare e dichiarare irrituale, nullo, invalido ed inefficace, anche perché emesso in assenza dei presupposti richiesti dagli art. 633 e segg. c.p.c. e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, notificato alla XXXXXXXXXXXXXXX in data 22 ottobre 2013;
- 3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla società XXXXXXXXXXXXXXX relativamente agli asseriti danni come cagionati dal rimorchiatore denominato XXXXXXXXXXXXXXX;
- 4) in ogni caso, dichiarare e riconoscere che nulla è dovuto dalla società concludente alla XXXXXXXXXXXXXXX per le causali e nei termini di cui alla fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
- 5) condannare la società opposta alla rifusione delle spese e competenze di lite anche del presente grado di lite;
- 6) fare salvo ogni diritto della Micoperi s.p.a., nel più ampio senso.”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con Decreto Ingiuntivo n.1183/2013 il Giudice di Pace di Pisa ingiungeva alla società XXXXXXXX il pagamento in favore della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della somma di euro 1.980,96 oltre interessi legali dal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sino al saldo effettivo, oltre spese di autentica delle scritture contabili pari a euro 30,00 e spese di procedura.

L'ingiunzione al pagamento trovava il suo fondamento nel danno subito dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che in quel momento si occupava della realizzazione della pavimentazione architettonica del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a causa dello scontro di due rimorchi, XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – entrambi nella disponibilità della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - che provocava il distacco di nove blocchi di granito dalla banchina.



La XXXXXXXXXXXXXXXX proponeva opposizione a decreto ingiuntivo (XXXXXXXXXX), che veniva accolta con sentenza n. 51/2015 del 27/01/2015.

Il Giudice di Pace, infatti, riteneva il danno provocato dallo scontro tra il rimorchio XXXXXXXX e la banchina del molo imputabile ad un errore di valutazione di chi non aveva predisposto adeguata protezione del molo durante i lavori. Quanto invece al sinistro che aveva coinvolto il rimorchio XXXXXXXX, veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della XXXXXXXX. Il D.I. oggetto di opposizione veniva, pertanto, revocato.

Con atto di citazione notificato il 26/06/2015, la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX proponeva appello avverso la sentenza che accoglieva l'opposizione a D.I. al fine di sentirne dichiarare la nullità per omessa valutazione delle prove acquisite, violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Con comparsa di costituzione e risposta 28/10/2015, la XXXXXXXXXXXXXXXX deduceva l'inammissibilità e infondatezza dell'appello e concludeva per il suo rigetto e, in ogni caso, per l'annullamento del decreto ingiuntivo e per l'accertamento dell'insistenza del credito.

All'udienza del 06/04/2014 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione.

Con ordinanza del 17/01/2017, la causa veniva rimessa sul ruolo per la necessità di espletare CTU al fine di accertare e quantificare i danni lamentati dall'appellante.

L'istruttoria si svolgeva, dunque, tramite produzioni documentali e CTU a cura dell'Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Assegnata la causa a questo Giudice, all'udienza del 29/06/2022 le parti concludevano come in epigrafe.

Con il primo motivo d'appello, la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha dedotto che



c.p.c. in punto di accoglimento dell'eccezione della XXXXXXXXXXXXI di difetto
di legittimazione passiva quanto ai danni cagionati dal rimorchio
XX. Il

pagina

3 di 8

Giudice di Pace avrebbe, infatti, accolto tale eccezione sulla base del contratto di noleggio stipulato tra società consortile XXXXXXXXXXXX e la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con cui quest'ultima metteva nella disponibilità della prima il rimorchio XXXXXXXXXXXXXXXX.

L'appellante ha dedotto, invece, che il documento prodotto in atti - datato 08/02/2012 - aveva durata massima di tre mesi, salvo proroga concordata tra le parti che non è stata provata. Non si sarebbe potuto, pertanto, considerare il rimorchio XXXXXXXX nella disponibilità della XXXXXXXXXXXXXXXX.

Il motivo è infondato.

Ed invero, la contestazione della carenza di prova documentale dell'avvenuta proroga del contratto di noleggio - quale fatto estintivo-impeditivo rispetto ai fatti costitutivi dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva - è stata effettuata per la prima volta dalla XXXXXXXXXXXXXXXX soltanto con le note conclusive depositate all'udienza del 26/11/2014, in violazione delle preclusioni di cui all'art. 320 IV co. c.p.c. Il Giudice di primo grado non doveva, dunque, prendere posizione sulla contestazione e non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. Né possono ritenersi violate le norme di cui agli artt. 115-116 c.p.c. poiché, in assenza di tempestiva contestazione, il Giudice di Pace ha ben potuto ritenere provato sulla base del contratto che indicava come proprietario la XXXXXXXXXXXXXXXX che il rimorchio fosse di proprietà e nella disponibilità di società terze (quale la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), di certo giuridicamente autonome rispetto alla società ingiunta.

Con il secondo motivo d'appello, la XXXXXXXX ha dedotto la violazione degli artt. 122, 115 e 116 c.p.c. in ordine al fatto che la sentenza appellata non qualificasse il comportamento del GeomXXXXXXXXX come idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento della società appellata nell'assunzione dell'obbligo di coprire i costi per la riparazione della banchina del molo da parte della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Anche tale motivo d'appello è infondato.

Subito dopo il verificarsi del sinistro, infatti, la XXXXXXXXXXXXXXXX si



metteva in contatto con il Geom. XXXXXXXXXX, il quale si rendeva disponibile per una veloce definizione della pratica rappresentando propositi collaborativi e veniva erroneamente identificato dall'appellante come rappresentante della società ingiunta. Tale circostanza, tuttavia, non può fondare l'assunzione dell'obbligo da parte della XXXXXXXXXX di risarcire i danni derivati dal sinistro per più ordini di motivi.

Innanzitutto, nella corrispondenza intercorsa tra XXXXXXXXXXXXXXXX e l'XXXXXXXXXX, quest'ultimo non si mai qualificato come rappresentante di XXXXXXXXX - qualifica che, laddove esistente, ben avrebbe potuto fondare un qualche affidamento dell'appellante.

Nel momento in cui l'appellante prendeva contatti, in data 08/03/2013, con tale XXXXXXXXX della XXXXXXXXXXXXXXXX, questi comunicava che avrebbe informato tempestivamente il Geom. XXXXXXXXXX al fine di definire la pratica; in questo caso, non si faceva alcun riferimento ad un eventuale appartenenza dell'XXXXXXXXXX alla XXXXXXXXXXXXXXXX.

Solo in occasione di una comunicazione informale datata 25/03/2013 l'XXXXXXXXXXXXX confermava l'impegno della società di appartenenza a farsi carico del risarcimento; in tale occasione faceva riferimento a "ns mezzi navali" e a "ns XXXXXXXXXX" – circostanza data più da un'esigenza di celerità e agevolezza di comunicazione che volta ad ingenerare una qualche forma di incertezza o confusione nel destinatario circa la propria qualità, data per conosciuta.

I principi di affidamento incolpevole e dell'apparenza del diritto possono, inoltre, essere invocati solo in tema di rappresentanza e solo laddove vi sia un rappresentante apparente che ingeneri nel terzo un legittimo affidamento (rif. C. Cass. sentenza n. 18519/2018). La fattispecie non può in alcun modo ravvisarsi nel caso di specie, avente ad oggetto un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2049 c.c., in cui l'obbligo risarcitorio va posto in capo a chi effettivamente al momento del sinistro avesse la disponibilità del natante o ne fosse il proprietario.

Ad abundantiam, si rileva che:



- l'XXXXXX in sede di escussione testimoniale si qualificato quale procuratore speciale della XXXXXXXXXXXXX e la stessa parte appellante lo ha così qualificato nelle sue memorie. Può, dunque, ritenersi che l'XXXXXXXXXX abbia agito proprio in qualità della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per avere un preventivo del costo di ripristino e far sì che la società si facesse carico dello stesso sì da chiudere celermente la pratica.

- non è stato provato che la XXXXXXXXXXX si sia mai dichiarata proprietaria dell'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- la circostanza per cui la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/02/2013 finalizzata la coordinazione delle interferenze dovute alla presenza dei natanti utilizzati per i lavori nel tratto centrale del molo che indicava quali destinatari la XXXXXXXXXXX e la XXXXXXXXXXX non è idonea a supportare una qualche forma di affidamento legittimo.

Quanto al terzo motivo d'appello, la XXXXXXXXXXX ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto Giudice di primo grado non avrebbe autorizzato la chiamata in causa della XXXXXXXXXXX e, in fase decisoria, non avrebbe preso posizione sulla richiesta reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Il motivo è infondato.

La richiesta dell'odierno appellato di chiamata in causa del terzo non configurava, infatti, un'ipotesi di litisconsorzio necessario e - sulla base di quanto disposto dall'art. 269 III co. c.p.c. - il Giudice aveva piena discrezionalità nella valutazione dell'opportunità della chiamata in causa e nella conseguente decisione, che secondo la giurisprudenza di legittimità, è insindacabile in sede di appello (v. da ultimo C. Cass. Sentenza n. 2331/2022).

Ad abundantiam va comunque rilevato che la mancata autorizzazione appare peraltro, del tutto condivisibile dal punto di vista dell'economia processuale. Non può, infine, considerato violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il vizio derivante dall'omessa decisione su tutte le domande proposte dall'attore può verificarsi solo laddove manchi completamente il provvedimento del giudice che risolve la questione portata alla sua attenzione.



Nel caso di specie, il Giudice di prime cure aveva preso posizione sulla domanda di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo nel corso del procedimento e la stessa può ritenersi assorbita in sede di decisione finale.

Con il quarto e ultimo motivo d'appello, la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha lamentato:

a) il non corretto inquadramento della fattispecie. Ha, infatti, sostenuto che, in luogo della responsabilità extracontrattuale, si sarebbe dovuta configurare una responsabilità contrattuale derivante dal mancato adempimento del contratto d'opera stipulato tra la società appellante e la XXXXXXXXX. Non v'è traccia di un qualche rapporto contrattuale sussistente tra le parti, considerato anche quanto detto sopra circa la qualità del Geom. XXXXX di procuratore della XXXXXXXXX. Va, inoltre, rilevato che il mutamento dell'inquadramento della fattispecie giuridica in sede di appello comporta l'introduzione di una vera e propria domanda nuova in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.

Quanto alla competenza territoriale, quest'ultima va ritenuta sussistente anche in presenza di responsabilità da sinistro occorso al luogo rientrante in diverso circondario, stante la derogabilità delle norme sul punto.

b) il Giudice del primo grado di giudizio, quanto al sinistro cagionato dal natante XXXXXXXX, si sarebbe limitato a negare la responsabilità della XXXXXXXXX senza identificare il soggetto terzo chiamato a rispondere del danno. Non avendo l'odierno appellante avanzato domanda in tal senso non individuato un terzo possibile responsabile, laddove il Giudice avesse svolto tale attività investigativa arrivando ad identificare il soggetto che poteva essere chiamato a rispondere dei danni occorsi alla banchina del molo per opera del rimorchio *de quo*, sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c.

L'appello va, quindi, integralmente respinto.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM. 55/2014, seguono la soccombenza e poste a carico dell'appellante.

Le spese di CTU (per quanto questa non particolarmente rilevante ai fini del



giudizio), liquidate giusto decreto del 02/02/2019 in euro 1.932,03 più IVA vanno poste definitivamente a carico dell'appellante.

Il tutto come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

RIGETTA l'appello;

CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.564,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;

PONE definitivamente a carico di parte appellante le spese di CTU, liquidate in euro 1.932,03 oltre IVA giusto decreto del 02/02/2019;

CONDANNA l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.p.r. 115/2002.

Così deciso in Pisa, li 24 novembre 2022.

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Maria Giuliana Civinini

